

COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

SCADE IL

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 7

D'URGENZA

Sessione ordinaria - Seduta pubblica di I^ convocazione

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Vencato

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Negro

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Finelli

N. 65 reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 11/03/1995

addi 11/03/1995

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Finelli

O G G E T T O

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

L'anno millenovecentonovantacinque addi nove del mese di marzo alle ore 20/00 nella sala delle adunanze, convocazione con avvisi scritti n. 670 in data 06/03/1995 tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano

- Vencato cav. Uff. Luigi
- Negro Marcegaglia Mario
- Chiarello Silvano
- Golin Claudio
- Nardi Sante
- Maltrotto Giancarlo
- Nardi Virgilio
- Leonardi Augusto
- Repele Bruno
- Nardi Girolamo
- Mastrotto Domenico
- Sinico Giuseppe
- Tadiello Cesare
- Repele Giuseppe
- Leonardi Caludio

Presenti	Assenti
*	
*	
*	
*	
*	*
*	*
*	
*	
*	
*	
*	
*	*
*	
*	

Assiste alla seduta il Sig. dr. P. Finelli Segretario Comunale.

Il Sig. Vencato cav. Uff. Luigi di Sindaco

nella sua qual

assume la presidenza e, riconosciuto leale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Si

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la nuova disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni stabilita dal capo III del D.lg. 15.11.1993, n. 507 e rilevato che per l'applicazione della tassa predetta l'art. 68 del Decreto dispone che i Comuni sono tenuti ad adottare apposito Regolamento del quale nello stesso sono indicati i contenuti;

Visto il testo del Regolamento formato dagli uffici comunali competenti secondo gli orientamenti espressi dalla Giunta comunale che lo propone all'approvazione del Consiglio;

Visto il parere della Commissione Consiliare permanente per lo Statuto ed i Regolamenti espresso in data 03.03.95;

Visti gli artt. 31, terzo comma, e 32, secondo comma, lettera a) della Legge 08.06.1990, n. 142;

Visto il D.P.R. 19.09.1982, n. 915;

Visto il D.lgs. 15.11.1993, n. 507;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 53 - comma 1° della legge 142/90;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme previste dalla legge;

## **DELIBERA**


1) di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, composto di n. 20 articoli, che costituisce parte integrante del presente atto.

2) di disporre la pubblicazione, l'invio all'organo regionale di controllo e, entro trenta giorni dalla conseguita esecutività, la trasmissione alla Direzione Centrale per la fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 68, comma terzo, del D.lgs. 15.11.1993, n. 507.

COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO

Provincia di VICENZA

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA  
PER LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI  
URBANI INTERNI**



P.C.C.

Nogarole Vic.

11 MAR. 1995

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, is written over the printed name "IL SEGRETARIO".

Approvato con D.C.C. n. 7 del 9.03.95

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a vertical stroke, is written below the approval text.

A 11 o 02 RP del 11/4/95

## INDICE SISTEMATICO

Art. 1 - Istituzione della tassa .....	1
Art. 2 - Servizio di nettezza urbana .....	1
Art. 3 - Contenuto del regolamento .....	1
Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa .....	2
Art. 5 - Esclusioni dalla tassa .....	2
Art. 6 - Commisurazione della tassa .....	4
Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgi- mento del servizio .....	4
Art. 8 - Parti comuni del condominio .....	5
Art. 9 - Classi di contribuenza .....	6
Art. 10 - Esenzioni .....	7
Art. 11 - Riduzioni .....	7
Art. 12 - Tassa giornaliera di smaltimento .....	8
Art. 13 - Denunce .....	9
Art. 14 - Decorrenza della tassa .....	10
Art. 15 - Mezzi di controllo .....	11
Art. 16 - Sanzioni .....	11
Art. 17 - Accertamento, riscossione e contenzioso .....	11
Art. 18 - Entrata in vigore .....	12
Art. 19- Abrogazioni .....	12
Art. 20- Norme di rinvio .....	12

## **Art. 1**

### **Istituzione della tassa**

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

## **Art. 2**

### **Servizio di nettezza urbana**

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

## **Art. 3**

### **Contenuto del regolamento**

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

#### Art. 4

### Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

#### Art. 5

### Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

## Art. 6

### Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

## Art. 7

### Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 800 mt. e fino a 1.000 mt.
- b) in misura pari al 30 % della tariffa se la suddetta distanza supera 1.000 mt. e fino a 4.000 mt.
- c) in misura pari al 20 % della tariffa per distanze superiori ai 4.000 mt.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore

del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40 % della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

#### Art. 8

##### Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

aumento del 6 % agli alloggi siti in edifici sino a 5 condomini

aumento del 4 % agli alloggi siti in edifici sino a 9 condomini

aumento del 2 % agli alloggi siti in edifici oltre i 10 condomini

**Art. 9**  
**Classi di contribuenza**

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, co. 2, del D.lg. 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

**CATEGORIA A**

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose;
- 2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado;
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre;
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari, pese pubbliche, distributori di carburante, parcheggi.

**CATEGORIA B**

- 1) Attività commerciali all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse;
- 2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi divertimento.

**CATEGORIA C**

- 1) Abitazioni private;
- 2) Attività ricettivo alberghiere;
- 3) Collegi, case di vacanze, convivenze.

**CATEGORIA D**

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie;
- 2) Circoli sportivi e ricreativi.

**CATEGORIA E**

- 1) Attività di produzione artigianale e industriale;
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili;
- 3) Attività artigianali di servizio.

**CATEGORIA F**

- 1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili, mense, gelaterie e pasticcerie, rosticcerie.
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

2. Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

**Art. 10**  
**Esenzioni**

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli di culto in senso stretto;
- b) i locali adibiti ad uffici, servizi ed edifici comunali, gestiti in forma diretta con le relative aree;
- c) gli edifici adibiti ad asilo nido e a scuola materna, escluse in ogni caso le abitazioni ed ogni altro vano annesso a qualsiasi uso adibito.

2. Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

3. Per la copertura della spesa si applica la disciplina dell'art. 67, co.3 del D.lg. 507/03.

**Art. 11**  
**Riduzioni**

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che

costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

#### Art. 12

#### Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. È temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 30 %.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

### **Art. 13**

#### **Denunce**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

#### Art. 14

#### Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

#### **Art. 15**

##### **Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

#### **Art. 16**

##### **Sanzioni**

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76. punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

#### **Art. 17**

##### **Accertamento, riscossione e contenzioso**

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

**Art. 18**  
**Entrata in vigore**

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili ad eccezione di quelle previste dall'art. 79 del D. lg. 507/93 e successive modifiche.

**Art. 19**  
**Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

**Art. 20**  
**Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 15.11.93, n. 507 e successive modificazioni.


---

Si esprime parere favorevole:

Per la regolarità tecnica, in assenza del responsabile del servizio, e sotto il profilo della legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (dr. P. Finelli)



Per la regolarità contabile.

IL RAGIONIERE C. LE

F.to Cosaro



Con separata ed unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato di immedita eseguibilità ai sensi dell'art. 47 - 3° comma, della Legge 142/90 stante la urgenza di provvedere all'approvazione del Regolamento in tempi rapidi.

ATTO SOGGETTO A CONTROLLO

- Inviata alla sezione di Controllo il 13 MAR. 1995
- Ricevuta dalla Sezione di Controllo il 13/3/95 n. 2653
- Ordinanza interlecutoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Controdeduzioni del Comune n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il 3/4/1995

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten Signature]

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO

- Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione il \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_